



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ANNONI	FLAVIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ANZALDI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>	COMBI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 252/2017
depositato il 07/11/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 IRPEF-ADD.REG.
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 IRPEF-ADD.COM.
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 IRPEF-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 IVA-ALTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 DIR.ANNUO CCIAA
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 REGISTRO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 IRAP
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 BOLLO
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 13420179000317311 TARSU/TIA

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCO
VIA GREZAR 00142 ROMA

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 252/2017

UDIENZA DEL

08/02/2018 ore 14:00

N°

110/2018 let. 1^e

PRONUNCIATA IL:

08/02/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2018

Il Segretario

Seg. A. VALSECCHI





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 252/2017

UDIENZA DEL

08/02/2018 ore 14:00

- riceve dall'istituto CREVAL atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art.72 bis DPR 602/73, fascicolo 134/2017/36780 procedura esecutiva 13420172580000293003, datato 28/08/2017.

Viene così a conoscenza dell'intimazione di pagamento n°1342017900317311 asseritamente notificatole dall'Agente della Riscossione in data 10/07/2017, ma in realtà mai ricevuta, per l'ammontare di euro 227.173,98, comprensivo di interessi e compensi calcolati alla data del 28/08/2017, del quale solo euro 147.244,67 (euro 68.037,18 più accessori) riguardano tributi, sanzioni, interessi, spese oggetto della giurisdizione di questa CTP.

L'intimazione di pagamento riguarda una serie di C.P. e di altra intimazione asseritamente notificate ma mai ricevute dalla contribuente.

- Con il ricorso proposto nei confronti di Ag.E.Riscossione Delle Vedove Luciana eccepisce l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, peraltro mai ricevuta, a causa della omessa notifica delle C.P. costituenti titolo di pretesa tributaria, nonché l'intervenuta prescrizione di imposte e sanzioni. Eccepisce altresì l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del paradigma di calcolo degli interessi (base di calcolo, tasso, periodicità) in violazione del diritto di difesa.

Con memoria del 26/01/2018 riafferma le censure e le ragioni già proposte ampliate alla eccezione di inammissibilità e/o nullità della costituzione in giudizio dell'A.E.R..

Insiste sulla illegittimità dell'intimazione di pagamento non preceduta da regolare notifica degli atti presupposti.

- Con rituale costituzione in giudizio l'Agente della Riscossione:
- documenta la regolare notifica della C.P. in questione con la conseguenza che la mancata impugnazione determina la inammissibilità del ricorso perché tardivo;
 - sostiene che l'ordinario termine di prescrizione non è di cinque ma di dieci anni e che, comunque, nel caso ci sono atti interruttivi del termine rileva la inammissibilità delle controdeduzioni perché parte resistente non si è costituita direttamente ma mediante procuratore speciale.
- Letti gli atti e sentite le parti il Collegio osserva:
- 1) In difformità rispetto alle previsioni del D.Lgs 546/92 al ricorso non risulta allegata l'intimazione di pagamento impugnata a differenza di quanto indicato in ricorso.
 - 2) Ai sensi dell'art.11 co 1 e co 2 del D.Lgs 546/92 è stabilito il potere dovere dell'Ag.R. di stare in giudizio direttamente, ovvero tramite i propri organi e non per mezzo di procuratori generali e/o speciali. Contrariamente a quanto disposto dal citato art.11, D.Lgs 546/92, così come modificato dal D.Lgs 156/105 l'Agente della Riscossione si è costituito in giudizio per mezzo di Procuratore Speciale. Ne consegue la inammissibilità delle controdeduzioni e della documentazione allegata.
 - 3) Ulteriore conseguenza è la illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata perché non preceduta da regolare e documentata notifica degli atti presupposti. Né, data la inammissibilità della

documentazione, è provata la esecuzione di atti interruttivi della prescrizione.

E' assorbita ogni altra questione.

- 4) E' tuttavia appena il caso di osservare che in giurisprudenza la censura di illegittimità per omessa indicazione del paradigma di calcolo degli interessi riguarda le cartelle di pagamento (Cassazione, sezione tributaria, sentenza 21/03/2012 n°4516). La censura non può, secondo logica ed in assenza di specifiche disposizioni, essere estesa all'intimazione di pagamento che riguarda atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, ecc) già ampiamente conosciuti dal contribuente e magari resi definitivi per mancata impugnazione e/o per intervenuta sentenza.
- 5) Per quanto sopra esposto il ricorso merita di essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione a favore dei difensori ex art.93, co 1, c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Liquidata le spese di giudizio a carico della parte soccombente in euro 7.0000,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti, rimborso contributo unificato. Dispone la distrazione a favore dei difensori ex art.93, co 1, c.p.c..

Lecco, 08/02/2018

IL PRESIDENTE ESTENSORE

F. ANNONI
